



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 141/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario

Nella camera di consiglio del 17 novembre 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista la deliberazione n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2021;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Carcoforo (VC)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'articolo 1 del D.L. 23/07/2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito in Legge dalla L. n. 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, e l'articolo 6, stesso decreto, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 85 del citato D.L. n. 18/2020;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti, e il successivo Decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visti i decreti n. 2/2020 del 25 marzo 2020, n. 3/2020 del 15 aprile 2020, n. 4/2020 del 4 maggio 2020 n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020 con cui il Presidente della Sezione di

controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte ha disposto "Indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di controllo" tenuto conto dell'incremento della diffusione epidemiologica in particolare nella regione Piemonte prevedendo le modalità di svolgimento delle Adunanze e delle Camere di consiglio;

Visto l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcari

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in

riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'Organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 norme che prevedono lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "Il

luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'Ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021; quindi, con provvedimento del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza è stato prorogato dal 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021 e con Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

Si premettere che, in relazione al rendiconto 2018, sulla base delle indicazioni pervenute dall'organo di revisione per il tramite del questionario, nonché dalla verifica dei dati presenti su BDAP e Finanza locale, questa Sezione aveva rilevato alcune criticità sul bilancio approvato e sul mancato invio/pubblicazione di documenti, tra cui l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la mancata restituzione delle stesse nell'anno per euro 56.896,91; l'andamento dei residui attivi e passivi e la determinazione del FCDE; il mancato accantonamento al fondo contenzioso, al fondo per passività potenziali e dell'indennità di fine mandato; l'andamento dell'indebitamento; le spese di personale che non rispettano il limite del tetto di spesa del 2008 (euro 52.792,91 su una spesa 2008 di euro 44.030,00).

Con note n. 590 del 16.6.2020 il comune di Carcoforo riscontrava la nota rispondendo alle richieste istruttorie.

Con Ordinanza n.60/2020, veniva convocata la Sezione in Camera di consiglio per il giorno 8.10.2020 per deliberare sul rendiconto 2018 del Comune di Carcoforo, giusta delibera n. 108/2020/SRCPIE/PRSE;

Nella stessa si accertava:

-un significativo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2016-2018 confermato anche dal superamento del parametro di deficitarietà (Indicatore 3.2 -Anticipazioni chiuse solo contabilmente -maggiore di 0);

- la violazione del limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, per l'anno 2018;

- un FCDE non adeguatamente stimato da cui emerge la necessità di rideterminare i fondi

accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale di Carcoforo con deliberazione n. 13 del 11 maggio 2019 come indicato in parte motiva con conseguente necessità di rettificare il risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 in base a detto errato accantonamento al FCDE;

- la mancata allegazione al Rendiconto 2018 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118.

e si disponeva nel contempo che l'ente:

-che il Comune di Carcoforo provveda entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018, tenendo conto di quanto emerso nella parte motiva della presente deliberazione. In considerazione di quanto sopra riportato e rilevato che il rendiconto 2018 presenta un risultato di amministrazione pari a 0, considerato che da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018, alla luce del FCDE rideterminato, deriverà un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL;

- che l'Ente riferisca in merito all'adozione dei provvedimenti adottati, sui quali l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;

- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi al rendiconto 2018 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. c, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

In ultimo invitava l'Ente:

- ad attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento alle entrate del titolo III;

- al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

- l'organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

L'ente, con delibera di consiglio comunale n. 20 del 10 dicembre 2020, provvedeva alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018, rivedendo al rialzo l'accantonamento al FCDE, e contestualmente eliminando alcune somme vincolate che erano state accantonate in via precauzionale.

La stessa veniva trasmessa alla Sezione con nota n. 1254 del 15.12.2020.

Ciò premesso, dall'esame della relazione sul rendiconto 2019, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Carcoforo (VC) sono emerse alcune criticità, concernenti:

- L'anticipazione di tesoreria;
- Residui attivi e FCDE;
- Il risultato di amministrazione;
- Gli equilibri di bilancio e l'allegato analitico a1;
- Gli organismi partecipati;
- La spesa di personale

formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti. L'Ente ha fornito risposta in data 7 maggio 2021 con nota a firma Responsabile del servizio finanziario e, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Anticipazione di tesoreria

La cassa presenta al 31.12.2019 un saldo positivo di euro 8.669,60, e le anticipazioni di tesoreria non restituite nel 2018 risultano pagate, come si evince anche dallo schema seguente:

Verifica anticipazioni di tesoreria - cassa - restituzioni				
	2016	2017	2018	2019
Cassa iniziale 1.1	45.715,66	108.462,96	22.096,20	0,00
Riscossioni	530.174,56	700.933,75	634.887,07	539.599,67
Pagamenti	467.427,26	787.300,51	656.983,27	530.930,07
maggiori / minori entrate	62.747,30	-86.366,76	-22.096,20	8.669,60
Cassa finale	108.462,96	22.096,20	0,00	8.669,60
Differenza con risultato amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Tit. 5				
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00	56.896,91
Riaccertamento residui anticipazioni -S	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni utilizzate	8.689,10	66.007,94	291.679,07	105.693,06
Chiusura anticipazioni	8.689,10	66.007,94	234.782,16	162.589,97
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	56.896,91	-56.896,91
Anticipazione da restituire	0,00	0,00	56.896,91	0,00
Entrate Tit. 7				
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -E	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni accertate	8.689,10	66.007,94	291.679,07	105.693,06

Anticipazioni riscosse	8.689,10	66.007,94	291.679,07	105.693,06
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da riscuotere	0,00	0,00	0,00	0,00

Perdura comunque il ricorso reiterato alle anticipazioni di tesoreria.

In merito l'ente relaziona: *"...La gestione del 2019 ha visto una progressiva riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione: la circostanza è, altresì confermata, dall'entità degli interessi debitori che, a tassi costanti, si sono ridotti a quasi un decimo rispetto al 2018. Nel corso del 2020 il comune di Carcoforo non ha mai fatto ricorso all'anticipazione; il mancato ricorso è continuato anche nel primo quadrimestre dell'anno 2021. Questa condizione è stata raggiunta nel rispetto del vincolo normativo tempestività dei pagamenti."*

Prendendo atto della risposta, si specifica al riguardo quanto riportato nel principio contabile 4.2 al punto 3.26 *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno."*

L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul

punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche ed ex multis delibera n. 127/2019 della Sez. Reg. Piemonte).

In generale può dirsi che l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica mista nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

La Corte costituzionale con sentenza n. 188/2014 ha precisato che : *"Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»). Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»".*

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Inoltre, il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria potrebbe essere un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale della gestione di competenza tra entrate e spese e non solamente un disallineamento temporaneo tra incassi e pagamenti, espressione, anche, della difficoltà in cui si trova l'Ente nella riscossione delle proprie entrate, come infra rappresentato.

Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata detto istituto è un'operazione eccezionale volta al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee. Conseguentemente non può divenire mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, testimonianza di una cronica sofferenza di liquidità.

Residui attivi e FCDE

La percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° dell'entrata sia al 31/12/18 che al 31/12/2019 viene evidenziata come di seguito:

	Accertamenti 2018	Riscossioni competenza 2018	% di riscossione 2018	Accertamenti 2019		Riscossioni competenza 2019	% di riscossione 2019	
Tit. I	118.150,51	100.119,83	84,74%	122.970,07		103.038,78	83,79%	
Tit. III	106.005,87	37.579,03	35,45%	127.708,79		74.957,36	58,69%	
	Residui 31.12.2017	Residui 2017 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2018	% di riscossione 2018	Residui 31.12.2018	Residui 2018 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2019	% di riscossione 2019
Tit. I	16.385,05	16.412,90	12.287,85	74,87%	22.155,73	15.090,05	15.075,76	99,91%
Tit. III	25.925,12	25.925,12	13.461,18	51,92%	80.890,78	79.766,35	70.580,81	88,48%
	Residui 2017 e prec. al 31.12.2018		16.588,99		Residui 2018 e prec. al 31.12.2019		9.199,83	

Si evidenzia una certa sofferenza nella riscossione della competenza al titolo 3.

Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi, quelli ai Tit. 1,2 e 3 delle gestioni precedenti conservati al 31.12.2018 e ancora presenti al 31.12.2019, ammontano ad euro 19.862,58, pari a circa il 17,86% dei medesimi residui alla fine dell'esercizio 2019.

Andamento incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti				
	2016	2017	2018	2019
Residui attivi Tit. 1,2 e 3 al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	21.979,43	7.928,96	18.450,95	19.862,58
Residui attivi totali Tit. 1,2 e 3 al 31.12.	74.088,59	58.330,12	122.457,11	111.208,74
Incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti	29,67%	13,59%	15,07%	17,86%

L'Ente ha provveduto alla costituzione di un FCDE al 31/12/2019 pari ad euro 12.283,74 (dato BDAP-All. C), con un incremento rispetto all'esercizio 2018 (FCDE di 8.334,96* - rivisto con delibera di consiglio comunale n.20/2020, il precedente era pari ad euro 6.102,45-) di euro 3.948,78.

Le percentuali di riscossione realizzate nel quinquennio, in particolar modo al titolo 3, evidenziano che il FCDE non sia congruo rispetto alla massa dei residui attivi presente al 31.12.2019.

E' stato richiesto all'ente, in istruttoria, di relazionare sia sull'andamento dei residui attivi, nonché sulle misure adottate per migliorare la riscossione delle entrate complessive, che di allegare il prospetto di calcolo analitico utilizzato dall'ente per la determinazione del FCDE con dettaglio per "categorie" ed evidenza del calcolo della media del quinquennio precedente.

In risposta l'ente evidenzia: "...L'andamento della riscossione dei residui al 31/12/2019, risalenti a gestioni anni precedenti pari ad € 19.862,58, ha avuto la seguente evoluzione:

-il 10% si riferiva ad affitti attivi che sono stati interamente incassati nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021;

-il 32 % si riferiva a canoni derivanti dai Bacini Imbriferi Montani (BIM): sono stati incassati, in seguito a una pressante attività di sollecito dell'ufficio tributi, nel corso del 2020 e del 2021, per la quasi totalità; (resta una cifra inferiore ad € 400,00 che si ritiene di poter incassare nei prossimi mesi)

-una quota di quasi il 40% derivava da contributi da enti (regione e Stato) per i quali si è provveduto a porre in essere gli opportuni solleciti ottenendo la corresponsione di quanto atteso;

-una quota pari al 14% derivava da contributi da altri enti per la gestione associata del servizio trasporto scolastico interamente incassata nel corso dell'anno 2020.

Si allega alla presente il calcolo analitico del FCDE - PEG anno 2019."

Nel prospetto di calcolo analitico trasmesso dal Comune si evince che relativamente ai residui del titolo I pari ad euro 19.945,58 (tipologia 101) l'ente non effettua alcun accantonamento, mentre con riferimento al titolo III considera solo parte dei residui pari ad euro 35.171,33 su un totale residui del titolo III di euro 61.936,97 (escludendo dei residui quali i proventi acquedotto e i proventi da GSE della tipologia 100 per la quale su un totale di 47.286,70 accantona il 6,66). Verificando la capacità di riscossione dell'ultimo quinquennio e considerando il totale dei residui del titolo I e III o esclusivamente i residui del titolo I e i residui del titolo III della tipologia 100 risulterebbero le seguenti determinazioni:

	RESIDUI /INCASSI		RENDICONTO 2019					2019 residui	2019 FCDE
	2015	2016	2017	2018	2019	% accant.			
titolo I residui	18.157,07	20.412,39	17.288,14	16.385,05	22.155,73				
titolo I incassi	10.702,07	20.821,31	17.116,41	12.287,85	15.075,76				
%	58,94%	100,00%	99,01%	74,99%	68,04%	19,80%	19.945,58	3.949,74	
					Media semplice	80,20%			
titolo III residui	39.164,67	32.709,11	48.074,71	25.925,12	80.890,78				
titolo III incassi	22.066,34	11.369,77	35.954,99	13.461,18	70.580,81				
%	56,34%	34,76%	74,79%	51,92%	87,25%	38,99%	61.936,97	24.146,71	
					Media semplice	61,01%			
							Totale FCDE	28.096,45	

	2015	2016	2017	2018	2019	% accant.	2019 residui	2019 FCDE
<i>titolo I residui</i>	18.157,07	20.412,39	17.288,14	16.385,05	22.155,73			
<i>titolo I incassi</i>	10.702,07	20.821,31	17.116,41	12.287,85	15.075,76			
%	58,94%	100,00%	99,01%	74,99%	68,04%	19,80%	19.945,58	3.949,74
					<i>Media semplice</i>	80,20%		
<i>titolo III residui</i>	39.164,67	32.709,11	48.074,71	25.925,12	80.890,78			
<i>titolo III incassi</i>	22.066,34	11.369,77	35.954,99	13.461,18	70.580,81			
%	56,34%	34,76%	74,79%	51,92%	87,25%	38,99%	47.286,70	18.435,16
					<i>Media semplice</i>	61,01%		
							Totale FCDE	22.384,90

Si rappresenta che il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 3.3 prevede che:

"Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;*
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi."*

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che: *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.*

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2)."

Emerge che il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, che prevede di accantonare una percentuale che sia pari al complemento a 100 delle medie del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Ciò allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso. Stabilisce infatti l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

L'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato

stabilisce che: *"sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc."*, ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE. Inoltre con riferimento ai residui del titolo I e a parte dei residui del titolo III che l'ente non ha considerato nel calcolo del FCDE e per i quali non vi è alcuna indicazione sui motivi di esclusione né nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto né nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, si evidenzia che il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che:

"Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale."

Si rappresenta ancora che il principio contabile sopra riportato stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli ", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità.

Ne consegue, che non risulta conforme ai postulati generali non procedere all'accantonamento relativamente a poste contabili che non presentano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Ciò posto, la Sezione evidenzia l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 approvato dal Consiglio Comunale di Carcoforo.

Ne deriva la non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 di cui all'allegato all'All.10, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011, Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D).

La Sezione invita, sulla base del principio di continuità dei bilanci tra gli esercizi finanziari a verificare la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020. In assenza, dovrà rideterminare

il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B.

La Sezione inoltre evidenzia una difficoltà di riscossione delle entrate con particolare riferimento a quelle derivanti dalla competenza del titolo III, invitando l'Ente a migliorare l'efficacia della riscossione onde garantire la regolare gestione del ciclo delle entrate e di evitare la prescrizione del credito.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione nel quadriennio 2016-2019 presenta la seguente evoluzione:

Risultato di amministrazione	Gestione 2019	Gestione 2018	Gestione 2017	Gestione 2016
Fondo cassa al 1 gennaio	0,00	22.096,20	108.462,96	45.715,66
Riscossioni	539.599,67	634.887,07	700.933,75	530.174,56
Pagamenti	530.930,07	656.983,27	787.300,51	467.427,26
Saldo di cassa al 31 dicembre	8.669,60	0,00	22.096,20	108.462,96
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	8.669,60	0,00	22.096,20	108.462,96
Residui attivi di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	242.869,66	199.640,37	212.717,18	255.564,59
Residui passivi	151.912,53	156.823,09	202.289,17	238.734,38
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	71.486,66	19.186,79	23.599,68	108.724,88
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie				
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	28.140,07	23.630,49	8.924,53	16.568,29

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	2018	2017	2016
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	12.283,74	8.334,96	7.415,39
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Totale parte accantonata	12.283,74	8.334,96	7.415,39
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	15.295,53	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.912,48	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	1.000,00
Totale parte vincolata	12.912,48	17.528,04	0,00
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	2.943,85	0,00	1.509,14

L'ente, con delibera di consiglio comunale n. 20 del 10 dicembre 2020, provvedeva alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018, rivedendo al rialzo l'accantonamento al FCDE di euro 2.232,51 per un totale di euro 8.334,96 (il precedente era 6.102,45) eliminando alcune somme vincolate che erano state accantonate in via precauzionale.

Emerge dalla relazione allegata alla citata delibera n. 20 che i vincoli eliminati e fatti confluire nella parte accantonata, erano stati inseriti per la somma di euro 1.098,64 relativamente ad un contributo in conto interessi su un mutuo da parte del Ministero dell'Interno poi corrisposto e per euro 1.133,87 relativamente agli interessi derivanti dall'anticipazione di tesoreria concessa da parte dell'istituto tesoriere, poi successivamente stanziati nel bilancio di previsione 2019-2021 e corrisposti al tesoriere nel 2019.

Relativamente alla quota vincolata del risultato di amministrazione si evidenzia che il principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. N. 118/2011, prevede ai punti **9.2.8 e 9.2.9** che **"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.**

"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;*
- b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.";*
- d) *derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli*

eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 9.2.8, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

- 1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23);*
- 2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (paragrafo 3.23);*
- 3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lett. e);*
- 4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (paragrafo 9.1).*

Conseguentemente con riferimento alla parte vincolata relativa alla corresponsione degli interessi all'istituto tesoriere, detto vincolo sembrerebbe non corrispondente a quanto indicato dal sopra riportato principio contabile in quanto trattasi di oneri della gestione corrente da

finanziarsi con entrate correnti che troverebbe poca giustificazione anche qualora derivante da entrate straordinarie alle quali l'ente ha attribuito una specifica destinazione.

La Sezione invita l'ente alla corretta applicazione dei principi contabili nella determinazione della composizione del risultato di amministrazione.

Inoltre sul punto si evidenzia che l'ente, come indicato nel paragrafo precedente, ha sottostimato nell'esercizio 2019 il FCDE e dovrà verificare la congruità del FCDE nel rendiconto 2020 in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e in assenza procedere mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri 2019 approvati e comunicati dall'Ente riportano il seguente quadro riepilogativo:

Equilibrio economico-finanziario		Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
<u>Equilibrio di parte corrente</u>		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	278.911,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	223.384,78
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	22.254,99
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		33.271,48
Altre poste differenziali		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	12.048,96
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1=G+H+I-L+M)		21.222,52
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		15.041,23
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		21.222,52
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	6.181,29
<u>Equilibrio di parte capitale</u>		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	10.185,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	19.186,79
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	168.513,05

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	12.048,96
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	138.447,14
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	71.486,66
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E)		0,00
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	12.912,48
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-12.912,48
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		-12.912,48
<u>Equilibrio finale</u>		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) Risultato di competenza (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		21.222,52
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	12.912,48
W2) Equilibrio di bilancio		8.310,04
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	6.181,29
W3) Equilibrio complessivo		2.128,75
<u>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</u>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		21.222,52
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		15.041,23
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	6.181,29

Nel detto quadro degli equilibri si evidenziano, nel calcolo fatto dall'ente, un risultato di competenza parte corrente (O1 =21.222,52), un equilibrio di bilancio di parte corrente (O2 =21.222,52) e l'equilibrio complessivo di parte corrente (O3=15.041,23) positivi.

Stesso dicasi per gli equilibri complessivi, dove il risultato di competenza (W1=21.222,52), l'equilibrio di bilancio (W2=8.310,04) e l'equilibrio complessivo (W3=2.128,75) risultano positivi.

Da una attenta analisi degli allegati al risultato di amministrazione, che trovano evidenziazione e concorrono anche alla formazione della rappresentazione degli equilibri, si sono potute accertare alcune incoerenze tra i dati contabili riportati in BDAP.

In particolare nel quadro allegato a1), riportato di seguito, viene erroneamente riportato nella colonna d) (Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto) la differenza tra FCDE

al 31.12.2019 -colonna e) – e FCDE al 31.12.2018 –colonna a)-, mentre la stessa andava riportata (in caso di differenza positiva, come nel caso del comune) nella colonna c).

Si riportano gli schemi adottati dal comune e lo schema ricalcolato:

Schema allegato a1) BDAP:

Risorse accantonate (All. A1)	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazioni liquidità	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	6.102,45	0,00	0,00	6.181,29	12.283,74
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	6.102,45	0,00	0,00	6.181,29	12.283,74
Altri accantonamenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse accantonate	6.102,45	0,00	0,00	6.181,29	12.283,74

Schema allegato a1) ricalcolato:

Risorse accantonate (All. A1)	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazioni liquidità	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	6.102,45	0,00	6.181,29	0,00	12.283,74
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	6.102,45	0,00	6.181,29	0,00	12.283,74
Altri accantonamenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse accantonate	6.102,45	0,00	6.181,29	0,00	12.283,74

Anche se non rileva nella colonna e), rileva nel calcolo degli equilibri.

Il nuovo quadro degli equilibri ricalcolato comporta le seguenti variazioni:

Voce equilibri	Dati BDAP	Dati ricalcolati
O1) Risultato di competenza di parte corrente	21.222,52	21.222,52
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	21.222,52	15.041,23
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	15.041,23	15.041,23
W1) Risultato di competenza	21.222,52	21.222,52
W2) Equilibrio di bilancio	8.310,04	2.128,75
W3) Equilibrio complessivo	2.128,75	2.128,75

L'ente in risposta evidenzia: *"...In relazione alla segnalazione, si prende atto dell'erroneo inserimento nella colonna (d) dell'incremento del F.C.D.E che andava collocato nella colonna (c) come indicato nell'All. 4/1 del D. Lgs. 118/2001 al punto 13.7.1. Si assicura che verrà attentamente tenuta in considerazione la segnalazione nella redazione del conto consuntivo 2020"*.

Si premette che il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Inoltre l'art. 7, comma 1 lett. h del D.M. 1 agosto 2019, XI correttivo ai principi contabili applicati, allegato al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che:

"il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente", "Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale", "Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale", "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" hanno finalità conoscitiva".

Si evidenzia che solo una contabilità ordinata e scevra da errori consente una determinazione attendibile dei risultati finali, in quanto la non corretta compilazione di alcuni prospetti si riverbera su altri quadri e risultati di bilancio, con conseguente scarsa attendibilità del risultato di amministrazione. La Sezione raccomanda la massima attenzione nella compilazione degli allegati di rendiconto e invita l'ente alla corretta tenuta della contabilità.

Organismi partecipati

La delibera di C.C. n. 35/2020 relativa alla razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni dell'ente riferita alla gestione 2018, riporta in allegato non le partecipazioni possedute dall'ente, ma quelle di un altro comune (Alto Sermenza).

Sul sito del Portale Tesoro, si rileva che il comune di Carcoforo ha una sola partecipazione, relativa alla "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese - Società consortile a responsabilità limitata".

E' stato richiesto all'ente di inviare la deliberazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. N. 175/2016 con il giusto allegato.

Inoltre nel questionario con riferimento agli Organismi partecipati (da 9 a 15) punto 12 risulta che "Il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate."

In risposta l'ente relaziona che: *"... Si è provveduto a ricaricare la delibera n. 35 del 23/12/2019 con il corretto allegato riferito al Comune di Carcoforo e l'allegato delle spese di rappresentanza per l'anno 2019 di cui al comma 26 art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.*

Relativamente agli Organismi partecipati, evidenzia: *"...In relazione alla situazione debiti/crediti al 31/12/2020, si è provveduto a sollecitare formalmente la società partecipata Agenzia Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli alla resa del prospetto di conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie recante la doppia asseverazione prevista dall'art. 11, c.6 lett. j) D. Lgs. 118/2011: l'adempimento, per l'anno 2020, è stato regolarmente assolto e il documento verrà allegato al conto del bilancio in corso di predisposizione."*

Si rappresenta al riguardo che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione

sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

La Sezione rileva che detto adempimento risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012).

La norma prevede infatti che in caso di discordanza, il Comune debba adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e ciò perché l'ammontare del credito vantato (o del debito dovuto) dalla partecipata nei confronti dell'ente locale controllante deve corrispondere alla posta debitoria (o creditoria) iscritta nel bilancio dell'ente locale.

La Sezione raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario elemento l'asseverazione dei rispettivi organi di revisione e controllo ed è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune.

Spesa di personale

In via preliminare si evidenzia, che per i Comuni di minori dimensioni (cd. "fuori patto") la norma di riferimento in materia di contenimento della spesa del personale è il comma 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., che prevede la spesa di personale, (vincolo di spesa), non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

In merito pur essendo intervenuta la nuova disciplina introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, che superando il principio del turn over nella logica della sostenibilità finanziaria sulla base di valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, rimangono in vigore, in quanto non espressamente abrogati, i precedenti vincoli di spesa disposti dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e co. 557 quater, della Legge n. 296/2006 per gli enti

di maggiore dimensione demografica o il comma 562 per i comuni di minore dimensione demografica nell'ottica di contenimento della spesa di personale.

Come indicato nella precedente deliberazione relativa al rendiconto 2018 l'ente non rispetta il limite di spesa di personale 2019.

In merito l'ente evidenzia che:

"Il comune di Carcoforo non ha personale nel proprio organico: da decenni si avvale, tramite convenzioni, dei dipendenti di altri enti in particolare di quelli del Comune di Rimasco. A far data dal 1° gennaio 2018, in seguito a processo di fusione del Comune di Rimasco con il Comune di Rima San Giuseppe, è stato istituito il comune di Alto Sermenza. Le percentuali di riparto dei costi sono state riviste e questo ha determinato un maggior onere nei confronti del comune di Carcoforo. Al momento non si prospettano altre forme di convenzionamento in grado di ridurre la spesa del personale."

La Sezione prendendo atto della risposta e del fatto che l'ente non ha personale dipendente in organico invita in ogni caso il Comune a porre in essere ogni misura organizzativa volta al rispetto del citato parametro di spesa.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- l'utilizzazione continua e senza soluzione di continuità dell'anticipazione di tesoreria nel quadriennio 2016-2019;

- un FCDE accantonato nel rendiconto 2019 non adeguatamente stimato dal quale emerge l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 approvato dal Consiglio Comunale di Carcoforo con deliberazione n. 2 del 25 luglio 2020, con conseguente non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 di cui all'allegato all'All.10, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011, Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D);
- la difficoltà di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle del titolo III come meglio evidenziato in parte motiva;
- la mancata allegazione al Rendiconto 2019 della nota informativa asseverata, prevista dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118;

DISPONE

- che il **Comune di Carcoforo (VC)** provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020, ultimo rendiconto approvato. In assenza, dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivi un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a)) negativo, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL;
- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2020 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti.

INVITA

- l'Ente:
- alla corretta tenuta della contabilità, alla rigorosa applicazione del principio contabile applicato 4.2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 e alla corretta compilazione degli allegati di rendiconto;
- a porre in essere ogni misura organizzativa volta al rispetto del vincolo di spesa stabilito dall'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate, e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Carcoforo (VC) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Stefania Calcari

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **19 novembre 2021**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza